

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOSPIRO E IL COMUNE DI PIEVE
SAN GIACOMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI SOSPIRO**



L'anno duemilaventisei, addì del mese di

TRA

Il Comune di Sospiro, con sede a Sospiro in P.zza Libertà n.12, C.F. 00304310196, rappresentato dal Sindaco pro tempore Ghisolfi Fusto, in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro

E

Il Comune di Pieve San Giacomo, con sede a Pieve San Giacomo in Piazza Libertà n.3, C.F. 00307040196, rappresentato dal Sindaco pro tempore Morandi Maurizio

Preso atto che l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 1/2018 prevede che, i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, fanno parte delle Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Considerato che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 1/2018 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative o con altri soggetti pubblici;

Richiamato integralmente l'art.12, comma 1, del D. Lgs. 1/2018 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", con particolare riferimento al comma 2 del medesimo articolo, il quale da la possibilità di svolgere in forma associata quanto previsto dal comma 1, in modo particolare per quanto riguarda:

- l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene all'attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati da direttiva nazionale come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;
- l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- l'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la prontezza operativa in caso di eventi calamitosi;
- la disciplina delle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- alla predisposizione dei piani comunali o di ambito anche nelle forme associative o di cooperazione;
- all'attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari
- a fronteggiare le emergenze;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

Richiamato, altresì, integralmente l'art. 7 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Art. 7 "Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati", nell'ambito del territorio di rispettiva competenza spetta ai comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 12 del Codice ed in particolare:

- comma 2, lettera b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile;
- comma 2, lettera f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- comma 2, lettera g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità al disposto del comma 7 del presente articolo e degli articoli 18 e 21;
- comma 2, lettera i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

Considerato che il Gruppo Comunale di Volontariato Organizzato di Protezione Civile di Sospiro risulta operativo, iscritto all'albo regionale di protezione civile e regolarmente inserito nell'Elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Lombardia;

Preso atto altresì che il citato gruppo fa parte della Colonna Mobile Provinciale e ha acquisito molta esperienza sia in campo operativo che nell'ambito della diffusione della cultura della protezione civile;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto l'impiego del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro nel territorio del Comune di Pieve San Giacomo in attività di Protezione Civile, andando a disciplinare le modalità di collaborazione ed operando entro i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 2

Oneri per il Comune di Sospiro e il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro

Il Comune di Sospiro e il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro si impegnano a:

- a) garantire il mantenimento dei requisiti strutturali e delle caratteristiche di capacità tecnico-operativa del Gruppo, anche attraverso una costante formazione del volontariato.
- b) assumere direttamente l'onere economico della copertura assicurativa di ciascun volontario sia per danni a sé stessi, sia per i danni prodotti a terzi in caso di attività.
- c) trasmettere al Comune di Pieve San Giacomo i nominativi e i recapiti del Coordinatore Operativo, del Vice-Coordinatore Operativo e degli altri eventuali referenti che saranno impiegati negli interventi sul territorio del Comune.

- d) collaborare con il Comune di Pieve San Giacomo e i suoi referenti nell'organizzazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di prevenzione non strutturale e finalizzate alla promozione della cultura di Protezione Civile.
- e) fornire al Sindaco del Comune di Pieve San Giacomo e/o all'Assessore delegato una relazione annuale sul territorio nell'ottica di supporto alla redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale.

Art. 3

Oneri per il Comune di Pieve San Giacomo

Il Comune di Pieve San Giacomo si impegna a:

- a) fornire al Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C. di Sospiro copia del proprio Piano di Emergenza Comunale aggiornato.
- b) fornire ai volontari individuati nell'ambito del proprio Comune il vestiario e i DPI necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, tenendo conto delle indicazioni del Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C. di Sospiro.
- c) compartecipare fino ad un massimo del 30% alle spese di ripristino o riparazione dei mezzi e delle attrezzature in seguito a danni subiti nel corso di interventi nel proprio territorio comunale.
- a) Sono esclusi dall'obbligo di compartecipazione i danni cagionati da soggetti terzi e quelli cagionati da imperizia, negligenza o uso improprio dei volontari iscritti al Gruppo.

Art. 4

Attivazione del Gruppo ed organizzazione delle attività

L'attivazione del gruppo e l'organizzazione delle attività avverranno secondo le seguenti modalità:

- a) gli interventi del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro sul territorio di Pieve San Giacomo potranno avvenire in seguito ad attivazione dal Sindaco del Comune di Sospiro su richiesta del Sindaco del Comune di Pieve San Giacomo.
- b) gli interventi sono effettuati dal Gruppo attraverso l'utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà del Comune di Sospiro.
- c) in caso di emergenza, il Comune di Pieve San Giacomo mette a disposizione i propri mezzi ed il personale tecnico debitamente formato e con conoscenza del territorio.
- d) il coordinamento degli interventi tecnico-operativi compete al Coordinatore Operativo del Gruppo appositamente designato secondo le procedure del Regolamento vigente. Il coordinatore potrà avvalersi di ulteriori referenti per la gestione delle singole squadre impegnate sul territorio.

Art. 5

Oneri finanziari

Entro il 31/12 di ogni anno in cui tale convenzione sarà in vigore, il Comune di Pieve San Giacomo si impegna a corrispondere al Comune di Sospiro l'importo annuo forfettario di € 0,40 per abitante (con riferimento al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente).

Il Comune di Sospiro si obbliga ad utilizzare la predetta somma solo ed esclusivamente per attività e spese connesse all'attività di Protezione Civile svolta dal G.C.V.P.C. di Sospiro.

Art. 6

Durata della convezione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2029. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da

formularsi tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

La presente convenzione potrà essere oggetto di revisione/integrazione a seconda delle necessità che si manifesteranno nel corso dello sviluppo delle attività.

Art. 7
Controversie

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione della presente convenzione, competente a decidere in merito è il Foro di Cremona.

Per il Comune di Sospiro e il G.C.V.P.C. di Sospiro
Il Sindaco pro tempore Ghisolfi Fausto

Per il Comune di Pieve San Giacomo
Il Sindaco pro tempore Morandi Maurizio
